



COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 104
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di doposcuola ludico-educativo della scuola primaria di Besenello — anno scolastico 2026/2027. Procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017: approvazione dell'esito, del progetto esecutivo, del piano economico-finanziario definitivo e dello schema di convenzione.

L'anno duemilaventisei il ventiquattro del mese di settembre, alle ore 17.40 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- 1 Battisti Walter - Sindaco
- 2 Rosa Alessandra - Vicesindaco
- 3 Carpentari Anita - Assessore
- 4 Gecchele Manuele - Assessore - in videoconferenza
- 5 Vogl Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **dott.ssa Maria Pia Binelli**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Walter Battisti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Besenello riconosce nel servizio di doposcuola un'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, funzionale sia al sostegno delle famiglie nella conciliazione fra tempi di vita e di lavoro sia alla crescita educativa e relazionale dei bambini;
- con propria deliberazione n. 96 di data 7 settembre 2026 è stato disposto l'avvio di un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e sono stati approvati l'avviso pubblico, lo schema di convenzione, il piano economico-finanziario di riferimento e il modello di domanda;
- l'avviso, sottoscritto in data 8 settembre 2026, è stato pubblicato all'albo telematico e sul sito istituzionale dal 08 settembre 2026 al 20 settembre 2026 con termine per la presentazione delle proposte fissato alle ore 18:00 del giorno 20 settembre 2026;
- entro il termine sono pervenute n. 1 proposta;
- con determinazione del Segretario comunale n. 80 di data 21.09.2026 è stata nominata la commissione per la valutazione delle proposte;

Visto il verbale della commissione di data 21.09.2026, dal quale risulta che la proposta presentata da Progetto 92 soc. coop. sociale ha conseguito il punteggio di 60,6100, superando le soglie di sbarramento previste dall'art. 11 dell'avviso, ed è stata ritenuta congrua e coerente con le finalità dell'avviso;

Richiamato il verbale del tavolo di co-progettazione di data 23.09.2026, depositato agli atti, con il quale sono stati definiti congiuntamente il progetto esecutivo del servizio, il piano economico-finanziario definitivo e i criteri di riconoscimento e riparametrazione del costo, come previamente stabiliti da avviso di coprogettazione e schema di convenzione;

Ricordato che il rapporto che si instaura non configura un appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023, bensì una collaborazione fra amministrazione pubblica ed ente del Terzo settore per la realizzazione condivisa di un'attività di interesse generale, secondo il modello di amministrazione condivisa riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 2020;

L'apporto economico del Comune ha natura di contributo a copertura del disavanzo di gestione, è concesso al soggetto gestore e non alle famiglie, non riconosce al partner alcun margine di utile e non può in nessun caso superare € 10.000,00 per anno scolastico;

Il servizio è qualificato quale servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 106, paragrafo 2, del TFUE e il contributo è concesso in regime "de minimis" SIEG ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832, entro il massimale di € 750.000,00 nell'arco di tre anni riferito all'impresa unica, previa registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Ritenuto, in ossequio a quanto sopra richiamato di approvare l'esito del procedimento di co-progettazione e di individuare nell'ente del terzo settore Progetto 92 soc. coop. sociale il soggetto gestore del servizio, approvandone il progetto del servizio e il piano economico-finanziario definitivo scaturiti dal tavolo di co-progettazione e la convenzione definitiva adeguata agli esiti del tavolo, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Visto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto dal Comune, nella considerazione che il servizio viene reso all'interno del Municipio e comunque all'interno degli stabili comunali, pur se in orari solo parzialmente interessati da attività proprie dell'ente, il quale evidenzia le attività da porre in essere ai fini dello svolgimento in sicurezza del servizio e dei costi dallo stesso scaturiti;

Ritenuto di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresi la concessione formale del contributo, l'assunzione del relativo impegno di spesa, le verifiche presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la stipulazione della convenzione;

Visti:

- gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e il D.M. 31 marzo 2021, n. 72;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti "de minimis" concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e lo Statuto comunale vigente;
- il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29.12.2025 di approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2026-2028 e la deliberazione della Giunta comunale n. 150 di data 29.12.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo finalizzato all'approvazione degli esiti della procedura di coprogettazione, e che all'assunzione del relativo impegno si provvederà con la determinazione della responsabile del Servizio Affari Generali di approvazione dell'esito del procedimento, nei limiti dell'importo massimo sopra stabilito.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dalla Responsabile del Servizio Affari Generali e in ordine alla regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto;

Nella necessità di procedere ad attivare il servizio a favore delle famiglie nel minor tempo possibile e quindi che siano integrati i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese in ordine al contenuto del presente provvedimento e, con separata votazione che ha avuto il medesimo risultato, in ordine alla sua immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare l'esito del procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per la gestione del servizio di doposcuola ludico-educativo rivolto agli alunni della scuola primaria di Besenello per l'anno scolastico 2026/2027, individuando quale soggetto gestore l'ente del Terzo settore Progetto 92 Soc, coop. sociale, con sede in Trento (TN), in Via dei Solteri 76, codice fiscale e partita IVA 01378460222, iscritto al RUNTS, sezione imprese sociali, al n. 6008.
2. di approvare il progetto esecutivo del servizio e il verbale del Tavolo di progettazione che ne ha definito le caratteristiche e le modalità di svolgimento e di finanziamento, che, seppur non materialmente allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale ;
3. di approvare il piano economico-finanziario definitivo, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento pur se non materialmente allegato, che espone costi complessivi per € 20.895,00.- entrate da quote a carico delle famiglie al netto dell'IVA per € 10.895,00 e un contributo comunale massimo comunque non superiore a € 10.000,00 per anno scolastico, più oneri della sicurezza ed iva se dovuti;

4. di approvare lo schema di convenzione, dando atto che esso recepisce gli esiti del tavolo di co-progettazione e in particolare i criteri di riconoscimento e di riparametrizzazione del costo del personale educativo, che seppur non allegata ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il contributo ha natura di sostegno a copertura del disavanzo di gestione, non costituisce corrispettivo di una prestazione resa in favore dell'Ente e non può superare la differenza fra i costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e le quote dovute dalle famiglie;
6. di dare atto che il contributo è concesso in regime "de minimis" SIEG ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 e che, prima della concessione, saranno effettuate le visure presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, ivi comprese la visura degli aiuti "de minimis" e la visura Deggendorf, con successiva registrazione della misura;
7. di dare atto che il valore dei locali, delle utenze e della pulizia ordinaria messi a disposizione dal Comune costituisce apporto in natura al progetto comune, concorre all'equilibrio del piano economico-finanziario, non può essere esposto a rendiconto e non costituisce componente di aiuto autonomamente valorizzabile;
8. di demandare alla responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione degli atti gestionali conseguenti e in particolare la concessione formale del contributo, l'assunzione dell'impegno di spesa, le verifiche di regolarità e la stipulazione della convenzione in modalità elettronica;
9. di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
11. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 2/2018 e ss.mm.
12. di evidenziare che il Comune di Besenello ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesi a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
13. di evidenziare che la Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del "Whistleblower" nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previo obbligo di segnalazione all'Ente o all'ANAC;
14. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

I ricorsi sub b) e c) sono alternativi.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi e forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto del quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Walter Battisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Binelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).